

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 261/2013 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2013

**che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1<sup>o</sup> agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1<sup>o</sup> agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.
- (2) L'11 e il 25 febbraio 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto

30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio stesso, ha aggiornato e modificato l'elenco delle persone, gruppi, imprese ed entità soggetti a misure restrittive.

- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per il Consiglio  
Il presidente  
P. HOGAN

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.

